

Prot. n° 71371 del 28.02.2019

Allegati: n. 0

Disposizione di Servizio n. 07 del 28.02.2019.

- Raccomandata A/R
- Mail
- PEC
- Riservata

Alle A.P.

Ing. Salvatore Bonaccorsi
Ing. Michele Randazzo

Alle P.O.

Geom. Dario Polimeni
Geom. Francesco Ranno

Ai Dipendenti R.P.

Arch. Francesco Pagano
Geom. Santi Bonaventura
Geom. Salvatore Barbagallo
Sig.ra Grazia Puglisi

Agli Istruttori tecnici dei Servizi:

- Attuazione Urbanistica
- Condono Antiabusivismo e Controllo

OGGETTO: Adempimenti ai sensi dell'art.36 della LR. n. 1 del 22 Febbraio 2019.


IL DIRETTORE

Richiamati:

La L.R. n. 1 del 22/02/2019, avente ad oggetto: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale", pubblicata nella GURS n. 9 del 26/02/2019.

L'art. 36 della succitata legge finanziaria, avente ad oggetto: "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi.", di cui si riporta il testo seguente:

1. Al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sotto scrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.



3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

Ritenuto necessario:

- Dare immediata applicazione a quanto disposto dalla suddetta L.R. 22/02/2019, n. 1.

Dispone

- Tutte le istanze di pratiche edilizie di CILA, DIA, SCIA, SCA, Permessi di Costruire, nonché le Perizie Giurate di pratiche di Sanatoria Edilizia, pervenute a far data **27/02/2019** devono essere corredate dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal richiedente il titolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Rif. c.1 L.R. N. 1 del 22 Febbraio 2019).
- La documentazione a corredo delle istanze, di CILA, DIA, SCIA, SCA, Permessi di Costruire, nonché le Perizie Giurate di pratiche di Sanatoria Edilizia, deve contenere, altresì, la *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà* a cura del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. (Rif. c.2 L.R. N. 1 del 22 Febbraio 2019).
- Le istanze di pratiche edilizie pervenute in assenza della dichiarazione attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente dovranno essere oggetto di richiesta integrazione documentale, da annotare nella scheda istruttoria del fascicolo edilizio. (Rif. c. 3 L.R. N. 1 del 22 Febbraio 2019).
- La nota di richiesta documentale integrativa sospende temporaneamente i termini per il completamento dell'iter amministrativo del procedimento edilizio, nonché tutti gli adempimenti e le finalità derivanti dalla medesima istanza, fino all'avvenuta consegna della dichiarazione attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
- Le A.P., le P.O., i R.P. e tutti gli istruttori tecnici dovranno attenersi alla suddetta disposizione, secondo le modalità sopra riportate.

Notificare, a mezzo email, la presente DdS, ai Funzionari ed ai dipendenti in indirizzo e riunire negli atti di Segreteria, copia della stessa.

Per l'esecutività degli ordini di servizio si richiama quanto comunicato con nota della Segreteria Generale prot. 4734/94 del 23/05/1994.

Ai sensi dell'art. 55 quarter del D. Lgv 165 del 2001, l'ingiustificato rifiuto a quanto disposto, comporta l'applicazione della prevista sanzione disciplinare.

Il Referente della Segreteria Tecnica
 geom. Sergio Chisari

firma

Il Direttore
 ing. Biagio Bisignani
 firma